



COMUNE DI SENORBÌ
Provincia del Sud Sardegna

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI COMUNALI
ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE COME
SEDI E/O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01/03/2023

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/04/2023

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione e l'utilizzo di locali di proprietà comunale ad Associazioni, ed Enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali incluse le cooperative sociali, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Articolo 2

Principi generali

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il Comune riconosce il valore e la funzione sociale dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e degli Enti del terzo settore, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia, e ne favorisce l'apporto per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con altri enti centrali e periferici,

Articolo 3

Classificazione dei locali comunali

1. Ai sensi dell'artt. 824 e 826 comma 2 e 3 c.c. i locali di proprietà comunale si distinguono in:
 - beni demaniali;
 - beni patrimoniali indisponibili;
 - beni patrimoniali disponibili.
2. Ai soggetti destinatari del presente Regolamento possono essere assegnati come loro sedi gli immobili appartenenti ai beni demaniali ed ai beni patrimoniali indisponibili attraverso lo strumento della concessione amministrativa, ai beni patrimoniali disponibili, attraverso lo strumento del comodato.
3. L'elenco dei beni immobili assegnati viene pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione beni immobili ovvero secondo le modalità risultanti dalle successive modifiche normative.

Articolo 4

Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione di locali di proprietà comunale ad Associazioni ed Enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali incluse le cooperative sociali, come sede e/o lo svolgimento di attività di interesse generale in indicate al successivo articolo 6.
2. I locali di proprietà comunale il cui utilizzo è disciplinato dal presente Regolamento sono:
 - Teatro comunale, sito in Via Brigata Sassari;
 - Casa Lonis, sita in Via G. Lonis;
 - Palestra comunale, sita in Via Tevere;
 - Palestra comunale, sita in Via Nenni;
 - Locali comunali ex Mattatoio, siti in Viale Piemonte;

- Locali comunali ex Casa dello Studente 2° Piano, siti in Via Campiooi;
 - Locali comunali ex Ludoteca presso Case cooperativa, siti in Via Danubio;
 - Locali comunale ex Scuola materna, siti in Via Sicilia;
 - Locali comunali piano terra presso Casa di Riposo “Papa Giovanni XXXIII, sita in via G. Atzeni;
 - Area parco di Santa Lucia, sita in Arixi;
 - Area parco di Santa Mariedda, sita in Senorbì.
4. Di norma non può essere concesso l’uso dei locali comunali all’interno di strutture (es. impianti sportivi) affidate in gestione a soggetti terzi o aventi in atto destinazione scolastica, ad eccezione di locali comunali non aventi in atto destinazione specifica, previa deliberazione di Giunta Comunale e previo assenso del soggetto gestore o dell’autorità scolastica.

Articolo 5

Soggetti

1. I soggetti destinatari del presente Regolamento sono Associazioni ed Enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali incluse le cooperative sociali, nonché soggetti diversi dai precedenti purché abbiano finalità sociali e non agiscano a scopo di lucro (es. Comitati, Gruppi di carattere culturale, ricreativo, sportivo, ambientalistico, volontariato).
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento i seguenti soggetti:
 - i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria;
 - le imprese sociali incluse le cooperative sociali;
 - le associazioni o i movimenti con finalità politiche o presenti nelle funzioni amministrative a qualsiasi livello;
 - le associazioni i cui valori fondativi o la cui attività sia in contrasto con i principi della Costituzione Italiana;
 - le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
 - le associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.
3. Il presente Regolamento si applica altresì a tutti quei soggetti che hanno già a disposizione locali comunali destinati a fini associativi.

Articolo 6

Attività di interesse generale

1. Le Associazioni e gli Enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Si considerano attività di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:
 - a) prestazioni socio-sanitarie;
 - b) promozione del volontariato socio-assistenziale;
 - c) sostegno alla famiglia, ai disabili, agli anziani, all’infanzia, all’adolescenza e ai giovani;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) culturali, artistiche e musicali;
 - f) tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
 - g) protezione civile;

- h) ricreative, sportive e del tempo libero;
- i) promozione e valorizzazione turistica.

Articolo 7

Forme e durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione di locali comunali può essere fatta nelle seguenti forme:
 - a) concessione di breve periodo: si intendono quelle che consentono all'assegnatario di utilizzare i locali comunali per un periodo di tempo non superiore ai tre giorni consecutivi, dietro presentazione di istanza redatta secondo l'allegato modello sub A) al presente Regolamento. Tale tipologia di concessione viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio tecnico.
 - b) concessioni ricorrenti: si intendono quelle che consentono all'assegnatario di utilizzare i locali comunali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo di tempo determinato, di norma non superiori a 12 mesi, dietro presentazione di istanza redatta secondo l'allegato modello sub A) al presente Regolamento. Tale tipologia di concessione viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio tecnico.
 - c) concessioni continuative: si intendono quelle che consentono all'assegnatario di utilizzare i locali comunali in forma duratura e per un periodo di tempo non superiore a trent'anni, dietro presentazione di istanza a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, salvo che per quelle attività di interesse generale rientranti nelle lettere a), g) e i) del precedente articolo 6. Tale tipologia di concessione viene disposta con delibera della Giunta comunale e stipula di apposito contratto di comodato secondo lo schema allegato al presente Regolamento.

Articolo 8

Modalità di assegnazione dei locali comunali ad uso continuativo

1. Al fine di assegnare ad uso continuativo i locali comunali per le attività di interesse generale di cui al precedente articolo 6, ad eccezione di quelle rientranti nelle lettere a), g) e i) dello stesso articolo, il Comune pubblica un avviso con i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione del locale/dei locali comunale/i da assegnare;
 - i criteri di priorità per assegnare il locale/i locali comunale/i;
 - la durata della concessione del locale/dei locali comunale/i nel rispetto della durata massima concedibile.
2. L'Avviso pubblico, coerentemente all'idoneità del locale comunale, può definire anche altre attività che possono svolgersi oltre a quelle direttamente connesse alla normale attività istitutiva, quali iniziative rivolte anche a soggetti non associati quali feste, convegni, incontri e in generale attività che fungano da aggregazione e animazione del territorio. Tali attività possono configurarsi come attività a carattere commerciale purché siano finalizzate all'autofinanziamento dell'assegnatario.
3. L'Avviso pubblico, previa approvazione da parte della Giunta comunale di un atto di indirizzo, viene approvato con atto gestionale del Responsabile del Servizio tecnico.
4. I soggetti interessati presentano domanda al Comune di Senorbì utilizzando la modulistica allegata all'Avviso pubblico da cui risulti:
 - a) le finalità sociali e l'assenza di fini di lucro, nonché lo svolgimento di attività di interesse generale rientranti nell'ambito di attività di cui al precedente articolo 6;
 - b) l'attività programmata con giornate ed orari di utilizzazione dei locali comunali;
 - c) l'indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere nei locali comunali e le indicazioni sulla necessità del loro utilizzo;

d) copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto.

Articolo 9

Criteri di priorità

1. I criteri di assegnazione dei locali comunali dovranno essere definiti nell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 8 tenendo conto dei seguenti indirizzi e priorità:
 - a) attività indirizzata a garantire prestazioni alla comunità locale;
 - b) rilevanza del soggetto richiedente, desumibile dall'oggetto sociale, dal numero degli associati e dal grado di rappresentanza di interessi generali o diffusi tra la popolazione;
 - c) ambito territoriale di ricaduta dell'attività, valutato in riferimento alle aree territoriali coinvolte ed al livello di penetrazione delle attività nel tessuto sociale;
 - d) possibilità di fruizione e coinvolgimento dei cittadini interessati nelle attività svolte;
 - e) radicamento del soggetto sul territorio, valutato in base al periodo di esistenza, dell'attività svolta negli anni precedenti e di eventuali precedenti rapporti con istituzioni pubbliche locali;
2. I locali comunali non possono essere concessi per attività di natura commerciale, artigianale o comunque con fine di lucro, ad eccezione per quelle finalizzate all'autofinanziamento dell'assegnatario, ovvero privata, quale attività che esclude l'accesso dei cittadini.

Articolo 10

Istruttoria domande

1. Il Responsabile del Servizio tecnico istruisce le domande tenendo conto dei criteri di priorità indicati nel precedente articolo 9.
2. Il Responsabile del Servizio tecnico tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria determina l'assegnazione o meno dei locali comunali richiesti.
3. La concessione dei locali comunali viene regolata da apposito contratto di comodato secondo lo schema allegato al presente Regolamento.

Articolo 11

Tariffe

1. La Giunta comunale con propria delibera approva annualmente le tariffe da applicare nei confronti dei soggetti che utilizzano i locali comunali, tenendo conto dei costi di gestione degli immobili comunali.
2. La Giunta comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, stabilisce i casi in cui i locali comunali possano essere assegnati gratuitamente prevedendo eventualmente compensazioni con attività o servizi legati alle finalità istituzionali dell'ente, da rendere alla collettività da parte dell'Associazione o Ente del Terzo settore richiedente l'assegnazione stessa.
3. La Giunta comunale, nel caso di eventi di particolare rilevanza o interesse culturale, turistico, sociale e aggregativo può stabilire ulteriori casi di assegnazione a titolo gratuito o a tariffa agevolata.

Articolo 12

Assegnazione dei locali comunali per attività a carattere sociale

1. Relativamente ad attività di interesse sociale, culturale, ambientale, aggregativo, ecc. e i cui benefici ricadano sulla collettività secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, il Comune può avviare la co-progettazione con organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale del territorio accogliendo specifici progetti per la realizzazione dei quali

viene assegnato l'utilizzo dei locali comunali.

2. Le attività di cui sopra devono avere carattere continuativo, come definito al precedente articolo 7 e non devono avere rilevanza economica pur potendo contemplare marginalmente attività di carattere commerciale destinate tuttavia all'autofinanziamento.
3. L'assegnatario che intende organizzare queste attività deve fare specifica istanza al Comune presentando il progetto di realizzazione delle attività.
4. La Giunta comunale valuta il progetto riconoscendone la valenza sociale e attribuendo il patrocinio secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la concessione di contributi a sostegno delle attività artistico - culturali, scientifiche, ricreative e sportive e approvando lo schema di concessione o di comodato dei locali comunali assegnati, dando mandato al Responsabile del Servizio tecnico per la sottoscrizione.

Articolo 13

Assegnazione dei locali comunali per iniziative a carattere occasionale

1. L'assegnatario dei locali comunali è tenuto a garantire l'utilizzo dei locali medesimi al Comune per iniziative di carattere occasionale organizzate dal Comune stesso e/o da altri enti con cui esso collabora.
2. Le modalità di utilizzo saranno concordate compatibilmente alle attività già programmate dall'assegnatario.
3. La richiesta da parte del Comune andrà inoltrata all'assegnatario almeno 15 giorni prima dell'eventuale iniziativa.

Articolo 14

Revoca dell'assegnazione

1. La revoca dell'assegnazione dell'immobile è disposta, previa comunicazione di avvio del procedimento, nei casi seguenti:
 - venir meno della corrispondenza tra le attività dichiarate nella domanda e rientranti in uno degli ambiti di attività di cui al precedente articolo 6 e quelle effettivamente svolte;
 - verifica del mancato svolgimento di attività che abbiano fatto apprezzare il pubblico interesse in sede di assegnazione dell'immobile;
 - mancato adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento di assegnazione con particolare riferimento a eventuali oneri di gestione ed al mantenimento dei locali in adeguato stato di conservazione;
 - utilizzo improprio della sede assegnata o di parte della stessa, ovvero utilizzo diverso da quello che aveva dato luogo all'assegnazione;
 - sottoutilizzo della sede assegnata;
 - rifiuto di condivisione della sede con altra associazione senza un giustificato motivo;
 - incompatibilità della coesistenza con altre associazioni, in caso di uso plurimo;
 - insorgenza di eventi, manifestazioni, affermazioni e prese di posizione in contrasto con le regole ed i principi contenuti nella Costituzione Italiana da parte di iscritti dell'associazione.
2. È fatta salva la facoltà del Comune di sospendere o interrompere in qualsiasi momento la concessione rilasciata per sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre dei locali.
3. Il Comune, mediante i propri funzionari o tecnici, può accedere ai locali assegnati per la verifica del loro utilizzo e ed in particolare delle condizioni igieniche, di decoro, di sicurezza e di conservazione.
4. La revoca dell'assegnazione dell'immobile può essere disposta in qualsiasi momento e

senza l'obbligo di preavviso per ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate.

Articolo 15

Oneri a carico del Comune

1. Il Comune si impegna a consegnare i locali liberi e in normali condizioni d'usabilità.
2. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico del Comune, fatti salvi tutti gli oneri derivanti da interventi di manutenzione straordinaria.

Articolo 16

Oneri a carico dell'assegnatario

1. L'assegnatario si impegna a provvedere a propria cura e spese alla gestione dell'immobile oggetto di concessione o in comodato, ed in particolare:
 - a) alla manutenzione ordinaria diretta a mantenere la funzionalità del fabbricato. Gli immobili dovranno essere mantenuti nella massima efficienza e pulizia e conformi alle norme in materia di sicurezza e in materia igienico sanitaria. Il concessionario potrà farsi promotore di eventuali interventi di miglioria a propria cura e spese, ottenendo la previa autorizzazione del Comune alla loro esecuzione. Le opere risultanti da tali interventi o da migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario, rimarranno, al termine del comodato, ad esclusivo profitto e beneficio del comodante, accedendo gratuitamente alla proprietà del Comune senza alcun compenso e senza che possa farsi luogo, a favore del comodatario ad indennità o risarcimento alcuno, fatto salvo sempre il diritto del comodante di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui il comodatario li ha ricevuti. Il comodatario non potrà, senza il preventivo consenso scritto del Comune effettuare trasformazioni, aggiunte, innovazioni, modifiche o migliorie all'immobile concesso, che non possano essere tolte in qualsiasi momento senza arrecare danni all'immobile.
 - b) ad intestarsi e sostenere direttamente tutte le spese e gli oneri per la conduzione ordinaria e godimento, ed in particolare per tutte le utenze, gas, acqua, energia elettrica, telefono, smaltimento rifiuti, nonché ogni altra spesa relativa a servizi utilizzati per tutto il periodo di durata del comodato;
 - c) ad essere disponibile ad ospitare nei locali eventi promossi da altre associazioni, a titolo gratuito o di mero rimborso spese;
 - d) ad operare nell'organizzazione di iniziative, che siano un'occasione di aggregazione per la comunità locale;
 - e) a sostenere tutte le spese per l'acquisto di materiali, attrezzature e beni di consumo necessari per la gestione dell'immobile, ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti a mezzo della presente concessione e per l'esecuzione delle proprie attività;
 - f) a conservare l'immobile, concesso in comodato, con la speciale e particolare diligenza del buon padre di famiglia, compresa la sorveglianza e custodia, e si impegna a restituirlo nello stesso stato così come lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso;
 - g) a non concedere in sub-comodato o comunque concedere a terzi a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, salvo i casi contemplati l'immobile concesso a pena di risoluzione immediata del comodato in suo danno;
 - h) all'ottenimento e possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, permessi, licenze e nulla-osta necessari, secondo le norme vigenti, con riferimento a tutte le attività espletate.
 - i) a farsi direttamente carico delle spese derivanti dagli eventuali danni materiali all'immobile, arredamenti e servizi in cui gli stessi potessero ricorrere nel periodo d'uso e di cui i componenti sono considerati solidamente responsabili.
2. Il concessionario dovrà inoltre provvedere al pagamento di tutte le utenze che verranno contegiate al 31 gennaio successivo all'anno di utilizzo.

Articolo 17

Ripristino danni e cauzione

1. L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi.
2. Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, sono a carico del concessionario.
3. È dovuta a garanzia del ripristino di eventuali danni una cauzione la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale in base al valore dell'immobile o dell'impianto. La cauzione sarà restituita dopo l'accertamento del regolare ripristino del danno.

Articolo 18

Responsabilità

1. L'assegnatario manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose eventualmente conseguenti all'utilizzo dell'immobile assegnato, nonché da ogni ulteriore responsabilità derivante da un utilizzo improprio del medesimo; eventuali sanzioni derivanti da detti comportamenti saranno ad esclusivo carico dell'assegnatario.
2. L'assegnatario risponde di ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle attività, che possano derivare da inconvenienti e danni causati agli utenti/partecipanti o a terzi, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e amministrativa.
3. Il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'assegnatario, per qualsiasi causa.

Articolo 19

Divieto di sub concessione

1. L'assegnatario si impegna ad utilizzare i locali comunali per il solo proprio uso esclusivo rimanendo fermo quindi il divieto di sub-concedere ad altri l'utilizzo dei locali.

Articolo 16

Norma transitoria

1. I contratti di concessione o di comodato in essere tra il Comune ed i diversi soggetti per l'utilizzo di locali comunali produrranno la propria efficacia fino alle rispettive scadenze.
2. I diversi soggetti che già utilizzano a vario titolo locali comunali, potranno richiedere ed ottenere l'utilizzo di detti locali, o di altri beni immobili, ispirandosi ai criteri generali del presente Regolamento.
3. La Giunta comunale valuterà le richieste pervenute e disporrà in merito dando mandato al Responsabile del Servizio tecnico per la sottoscrizione del contratto di concessione o di comodato.

Articolo 17

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente disciplinare verrà pubblicato all'Albo pretorio comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente" ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Al Comune di Senorbi
Via Lonis, 34
09040 Senorbi (SU)

OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

Il sottoscritto Sig. nato a il e residente in
..... via n. telefono
e-mail Pec
legale rappresentante dell'Associazione / Ente del Terzo Settore
con sede in Via Codice Fiscale
.....o Partita IVA che opera nel territorio di
questo Comune,

dichiara

- che l'Associazione / Ente del Terzo Settore agisce senza scopo di lucro;
- che l'Associazione / Ente del Terzo Settore opera nel seguente settore di attività:
 - prestazioni socio-sanitarie;
 - promozione del volontariato socio-assistenziale;
 - sostegno alla famiglia, ai disabili, agli anziani, all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - culturali, artistiche e musicali;
 - tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
 - protezione civile;
 - ricreative, sportive e del tempo libero;
 - promozione e valorizzazione turistica.
- che l'Associazione / Ente del Terzo Settore chiede il seguente locale:
 - Teatro comunale, sito in Via Brigata Sassari;
 - Palestra comunale, sita in Via Tevere;
 - Palestra comunale, sita in Via Nenni;
 - Locali comunali ex Mattatoio, siti in Viale Piemonte;
 - Locali comunali ex Casa dello Studente 2° Piano, siti in Via Campiooi;
 - Locali comunali ex Ludoteca presso Case cooperativa, siti in Via Danubio;
 - Locali comunali piano terra presso la residenza municipale, siti in Via Lonis;
- che verrà utilizzato come sede ovvero per lo svolgimento per il periodo dal al delle seguenti attività e che le stesse non hanno finalità di lucro:
.....
.....
.....
.....

-;
- che non ha a disposizione locali come sede o svolgimento di attività per il perseguimento dei propri scopi sociali;
 - che è ovvero non è affiliato ad aggregazione a enti nazionali o internazionali;
 - che è ovvero non iscritto al registro unico del terzo settore al n.;
 - che ha preso visione e accetta le disposizioni del Regolamento per l'assegnazione di locali comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o lo svolgimento di attività, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01/03/2023;
 - che il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto avvenuto negli spazi coperti e scoperti assegnati, come pure da responsabilità per danni a persone, cose, soci o terzi in dipendenza dell'uso degli stessi locali.

Senorbì, lì

IL DICHIARANTE

.....

Allega alla presente:

1. copia atto costitutivo o statuto sociale;
2. numero degli associati al 31/12 dell'anno precedente;
3. relazione illustrativa del programma di attività che si intende svolgere all'interno del locale comunale;
4. ogni altra ulteriore informazione ritenuta utile per l'assegnazione.

.....

Senorbì, lì

Firma del legale rappresentante

.....

Avvertenza:

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.

COMUNE DI SENORBÌ
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Nell'anno duemila ... (...) il giorno ... (...) del mese di ... (...) in ... presso la Sede municipale del Comune di ... sita in via ... n. ..., si sono costituiti:

DA UNA PARTE: ..., nato a ... (...) il ..., il quale agisce in questo atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di ..., C.F. ..., in qualità di dirigente del ..., autorizzato a seguito ..., e domiciliato per il presente atto presso la Sede Municipale, qui denominato in seguito "COMODANTE".

DA UNA PARTE: ..., nato a ... (...) il ..., ed ivi residente in via ... n. ..., C.F. ..., Presidente dell'Associazione/Ente del Terzo Settore ... (riportare anagrafica), il quale agisce in nome e per conto della citata Associazione / Ente del Terzo Settore, qui denominato in seguito come "COMODATARIO".

Premesso che

con deliberazione Consiglio comunale n.delè stato approvato il Regolamento per l'assegnazione di locali comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o lo svolgimento di attività, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01/03/2023; (eventuale) con deliberazione della Giunta comunale n. ... del ..., esecutiva a termini di legge, il Comune ha disposto l'assegnazione in comodato a ..., il locale di proprietà comunale, sito a ..., in via ... n. ..., così identificato ... per i seguenti motivi e usi per la durata di ... sino al

con determinazione n. ... del ..., esecutiva a termini di legge, il Comune ha concesso, a seguito avviso pubblico in comodato a ..., il locale di proprietà comunale, sito a ..., in via ... n. ..., così identificato ... per i seguenti motivi e usi ... per la durata di ... sino al

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:**

Articolo 1 – Oggetto

Il Comodante come sopra costituito assegna in comodato a ..., che accetta, i locali di proprietà comunale con relativi arredi situato in, risultante dalla planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Comodatario dichiara di trovare i locali di proprietà comunale idoneo all'uso per il quale sono destinati ovvero, qualora siano necessarie piccole modifiche, di essere disponibile a realizzarle a propria cura e spese previa approvazione da parte del Comodante.

Articolo 2 – Finalità e capacità del comodatario

Scopo del presente contratto è di concedere in comodato l'uso dei locali di proprietà comunale come sede delle attività inerenti al suo fine istituzionale, per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e sociali o, e per le attività previste dal proprio Statuto.

L'uso dovrà essere effettuato in conformità delle disposizioni dello statuto associativo con espresso divieto di utilizzazione ad uso personale o a rilevanza economica – imprenditoriale.

Il Comodatario dichiara di possedere la capacità contrattare con la pubblica amministrazione e che nei propri confronti non esistono misure che comportino il divieto a contrattare con la pubblicaamministrazione.

Articolo 3 – Obblighi a carico del comodante

Il comodante si impegna a:

- a) consegnare i locali e relativi arredi e in normali condizioni d'usabilità;
- b) garantire il pacifico godimento dell'immobile, ferma restando ogni competenza ad adottare, per esclusivi motivi di interesse collettivo e per dovere istituzionale, i provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica, al decoro, all'igiene e alla sanità;
- c) fornire il servizio di riscaldamento, l'energia elettrica per la sola illuminazione (spese da rimborsarsi ai sensi dell'art. 16 del regolamento);
- d) mettere a disposizione i servizi igienici presenti nell'edificio.

Il comodante è esonerato, per espressa volontà delle parti, a garantire eventuali vizi o difetti visibili non delle cose oggetto del presente atto.

Il comodante è tenuto ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e ogni altro intervento per rendere i locali conformi alla normativa.

Articolo 4 – Obblighi a carico del comodatario

Il comodatario si impegna:

- a) a prendere in consegna il locale ed il relativo arredo accettandolo senza riserve e di adibirli agli usi conformi alle finalità del presente contratto;
- b) a fare utilizzo del locale e dell'arredo con la diligenza del buon padre di famiglia;
- c) a mantenere nel proprio Statuto associativo l'assenza di finalità di lucro;
- d) a programmare annualmente un calendario d'attività con il coinvolgimento degli associati e della popolazione locale;
- e) ad assumere in proprio le spese per eventuali utenze telefoniche, elettriche e di provvedere al pagamento delle eventuali tariffe secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale;
- f) a segnalare tempestivamente ogni situazione che richieda una pronta riparazione da parte del comodante e, in caso d'urgenza, di adoperarsi per evitare l'aggravamento di eventuali danni o pericoli di danno;
- g) a non concedere l'accesso ai minori che non siano accompagnati da persona adulta che dovrà assumersi l'onere della sorveglianza e della custodia.

Articolo 5 – Responsabilità

Il Comodatario manleva il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose eventualmente conseguenti all'utilizzo dell'immobile concesso in comodato, nonché da ogni ulteriore responsabilità derivante da un utilizzo improprio del medesimo; eventuali sanzioni derivanti da detti comportamenti saranno ad esclusivo carico del Comodatario.

Il Comodatario risponde di ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle attività, che possano derivare da inconvenienti e danni causati agli utenti/partecipanti o a terzi, esonerando il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e amministrativa.

Il Comodante è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Comodatario, per qualsiasi causa.

Articolo 6 – Riconsegna dei locali

I locali di proprietà comunale e tutto quanto concesso in comodato dovranno essere riconsegnati al Comodante, al termine del presente comodato, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, completamente liberi da persone e cose di proprietà del comodatario. Eventuali spese di sgombero saranno poste esclusivamente a carico del Comodatario.

Articolo 7 – Durata e recesso

Il contratto ha durata dal al

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato, senza necessità di disdetta da parte del comodante.

Il comodante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a 6

mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto a almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.

Le parti potranno recedere in ogni momento tempo dal presente contratto con preavviso da comunicarsi con 30 giorni prima della data dalla quale l'eventuale recesso anticipato dovrebbe avere esecuzione

Il comodante ha inoltre obbligo di recesso immediato senza preavviso nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui siano adottati provvedimenti dai quali derivi, direttamente o per effetto di legge, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione a carico del comodatario o delle persone aventi la rappresentanza;
- b) nel caso di reiterate violazioni di provvedimenti dall'amministrazione comunale o da altra autorità amministrativa sotto il profilo della sicurezza, della sanità e dell'igiene;
- c) per sopravvenuto imprevedibile e grave interesse pubblico;
- d) per sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre dei locali da parte del comodante;
- e) per inadempienza a quanto stabilito dal Regolamento e dal presente contratto.

Articolo 8 – Controlli e verifiche

Il comodante ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obblighi di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ad ispezionare gli immobili.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del Comodatario, il Comodante potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni patiti su semplice richiesta.

Articolo 9 – Foro competente

In caso di controversie nell'interpretazione o esecuzione della presente scrittura privata le parti si impegnano a tentare, in prima istanza, una soluzione bonaria e amichevole della vertenza. Qualora ciò non fosse possibile, il Foro competente a decidere di tali controversie è quello di Cagliari.

Articolo 10 – Spese contrattuali

Sono a completo ed esclusivo carico del Comodatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata o esclusa, quali quelle di bollo, copia e registrazione. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Articolo 11 – Privacy e trattamento dei dati

Il Comodante, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016, informa il Comodatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per l'esecuzione del rapporto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 12 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno concorde rinvio agli artt. da 1803 a 1812 del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

..... Li,

Le parti:

Il Comodante

Il Comodatario